



**News a cura dell'Ufficio del massimario  
n.111 del 9 dicembre 2022**

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE cinque questioni interpretative sulla compatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line*, specifici oneri amministrativi e patrimoniali consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico. Oneri la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV-bis, ordinanza 10 ottobre 2022, n. 12834 – Pres. Andolfi, Est. Satullo.](#)

**Unione europea – Libertà di prestazione di servizi – Fornitori di servizi di intermediazione *on line* – Motori di ricerca *on line* – Obblighi amministrativi e patrimoniali – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.**

*“Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:*

- se il regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;*
- se la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;*
- se l'art. 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 osta all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on line*, anche mediante*

*l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;*

*- se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE e l'art. 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ostano all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;*

*- se l'art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione. (1)*

I. – L'ordinanza del T.a.r. per il Lazio in rassegna (unitamente alle coeve ordinanze pronunciate dalla medesima sezione nn. 12835, 12836, 12839, 12840, 12841), interviene su ricorsi proposti - sia da soggetti titolari di varie piattaforme *on line* (intermediarie tra domanda e offerta per l'acquisto di servizi e prodotti), sia da concessionari di pubblicità (sul *web* e su altre piattaforme digitali fisse o mobili) - avverso le delibere con cui l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (A.G.C.O.M.), in applicazione di quanto sancito dall'art. 1, comma 515, l. 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) a carico dei predetti operatori.

II. – L'ordinanza in esame è stata pronunciata nell'ambito di un giudizio instaurato da *Airbnb Ireland Unlimited Company* – in quanto titolare di una piattaforma *on line* finalizzata a mettere in contatto persone che ricercano immobili (*guest*) con professionisti e privati che dispongono di unità immobiliari da locare principalmente per brevi periodi (*host*) – volto all'annullamento della delibera dell'A.G.C.O.M. impositiva degli obblighi di iscrizione sopraindicati, per contrarietà con il diritto comunitario sotto plurimi profili e, segnatamente: *i)* con il regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio; *ii)* con la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *iii)* con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; *iiii)* con il principio di libera prestazione dei servizi.

III. – Ricostruendo il quadro normativo di riferimento, la sezione ha osservato:

- a) come il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019:
- a1) abbia la finalità di *“contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca on line dispongano di una adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso”*;
  - a2) chiarisca, al considerando 51, che la predetta finalità non possa essere adeguatamente perseguita dagli Stati membri, rendendosi così necessario – in base al principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 TUE nei limiti di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo, secondo quanto sancito dal principio di proporzionalità – l’intervento dell’Unione;
  - a3) disciplini la fornitura di servizi di intermediazione *on line* prevedendo a carico dei fornitori: *i) oneri di pubblicità e trasparenza (art. 3, 5, 6, 7, 9, 10), ii) regole per la limitazione, sospensione e cessazione dei servizi (art. 4), iii) obblighi e divieti relativi a specifiche clausole contrattuali (art. 8), iiiii) regole sulla composizione stragiudiziale e giudiziale delle controversie tra fornitori e utenti commerciali (artt. 11, 12, 13, 14)*;
  - a4) contenga alcune disposizioni dirette ad assicurare la sua efficace applicazione prevedendo, in particolare, all’art. 15, che *“1. Ogni Stato membro garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. 2. Gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive”*;
  - a5) stabilisca, al successivo art. 16, che *“La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l’impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l’evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 18, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi di intermediazione online”*;
  - a6) tali ultime disposizioni debbano leggersi congiuntamente al *“considerando”* 46, secondo cui: *“Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi*

*giurisdizionali, dell'esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l'esecuzione d'ufficio o a infliggere ammende”;*

- a7) le norme fin qui richiamate debbano avere riguardo anche al “considerando” 47, ai sensi del quale la *“Commissione dovrebbe monitorare costantemente l'applicazione del presente regolamento in stretta collaborazione con gli Stati membri. In questo contesto, la Commissione dovrebbe mirare a creare un'ampia rete di scambio di informazioni facendo leva su pertinenti organismi di esperti, su centri di eccellenza e sull'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online. Gli Stati membri dovrebbero, su richiesta, fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono in questo contesto. Infine, questo esercizio dovrebbe beneficiare della maggiore trasparenza generale nelle relazioni commerciali tra utenti commerciali e fornitori di servizi di intermediazione online e tra gli utenti titolari di siti web aziendali e i motori di ricerca online che il presente regolamento mira a realizzare. Per svolgere efficacemente i compiti di monitoraggio e revisione di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per raccogliere informazioni dai fornitori di servizi di intermediazione online. I fornitori di servizi di intermediazione”*.
- a8) sia stato attuato nell'ordinamento nazionale modificando – tramite l'art. 1, comma 515, l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – l'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249 (legge istitutiva dell'A.G.C.O.M.) *“al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”*;
- b) che a seguito della modifica operata dalla l. n. 178 del 2020 nei sensi *ut supra* indicati, l'attuale l. n. 249 del 1997 prevede:
- b1) all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5, che la commissione per le infrastrutture e le reti dell'A.G.C.O.M. *“cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge...i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia...”*;
- b2) all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis, che il consiglio dell'A.G.C.O.M. *“garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”*
- b3) all'art. 1, comma 31, secondo inciso, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato

realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione a carico del soggetto resosi inottemperante ai provvedimenti adottati dall'autorità in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato dallo stesso soggetto;

- c) come l'art. 1, comma 516, l. n. 178 del 2020 faccia salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ai sensi del quale:
- c1) *“anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3” del medesimo d.lgs. n. 206 del 2005 – ossia di settori in cui le pratiche commerciali scorrette sono direttamente disciplinate da direttive o da altre disposizioni comunitarie e dalle relative norme nazionali di recepimento – “la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente”;*
  - c2) *resta “ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta”;*
  - c3) *le “Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”;*
- d) che l'art. 1, comma 517, l. n. 178 del 2020 prevede, infine, *“un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515”;*
- e) che alla luce della ricostruzione del quadro normativo comunitario e nazionale, la sezione evidenzia come l'A.G.C.O.M. – con l'espressa finalità di assicurare, in particolare, l'adeguata ed efficace applicazione del predetto regolamento europeo – abbia adottato:
- e1) la delibera n. 161/21/CONS, che ha modificato la precedente delibera n. 397/13/CONS prevedendo che sono obbligati all'invio dell'informativa economica di sistema (I.E.S.) anche i *“fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia; i) I fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale,*

*forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia”;*

- e2) la delibera n. 200/21/CONS che, emendando la precedente delibera n. 666/08/CONS, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, ha previsto l’obbligo d’iscrizione al (R.O.C.) anche per *“i fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia; n. i fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.”;*
- f) di nutrire seri dubbi sulla compatibilità con il diritto eurounitario:
- f1) dell’art. 1, comma 515, l. n. 178 del 2020 che ha previsto l’obbligo di iscrizione al registro anche per i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* e ciò al dichiarato fine *“di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”;*
- f2) della citata delibera A.G.C.O.M. 200/21/CONS, modificativa della delibera 666/08/CONS che impone, per l’iscrizione al R.O.C., la compilazione di diversi moduli concernenti sia l’attività svolta sia l’organizzazione del soggetto obbligato;
- f3) dell’onere gravante, in particolare, sui fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* della compilazione dei modelli 1/R.O.C., 2/R.O.C., 3/R.O.C., 4/R.O.C., 5/1/R.O.C., 5/2/R.O.C., 5/3/R.O.C., 5/4/R.O.C., nei quali si richiedono informazioni – da aggiornare annualmente relative – al capitale sociale, ai nominativi dei soci ed alla titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto, alla composizione e durata dell’organo amministrativo ed alle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f4) della previsione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza ai predetti obblighi;
- f5) dell’obbligo di corrispondere annualmente – stante l’iscrizione al R.O.C. – il contributo di cui all’art. 1 comma 66-*bis*, l. 23 dicembre 2005, n. 266;
- g) infatti, tali oneri previsti dalla normativa nazionale, nella parte in cui sono tesi a pubblicizzare principalmente gli assetti proprietari ed amministrativi dei soggetti obbligati sembrano:

- g1) sviare dallo scopo del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio espressamente volto alla promozione dell'equità e della trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*;
- g2) contrastare così con l'art. 15 del predetto regolamento comunitario che attribuisce agli Stati membri il compito di garantirne l'adeguata ed efficace applicazione e attuazione con misure proporzionate e dissuasive;
- g3) non tenere conto del successivo art. 16 del regolamento eurounitario ove si prevede che *"La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l'impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l'evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici"*;
- g4) introdurre un controllo del tutto diverso e contrastante con quello previsto per l'attuazione del regolamento;
- g5) imporre una vigilanza sulle attività dei predetti operatori del tutto inadeguata rispetto al fine perseguito, atteso che si tratta di un controllo relativo a profili soggettivi dei fornitori e non invece al concreto rispetto da parte degli stessi degli obblighi funzionali allo scopo di cui al paragrafo g1);
- g6) incidere su quanto regolato dalla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ai sensi della quale (art. 1), si intende:
- per servizio della società dell'informazione, *"qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi"*;
  - per regola tecnica, *"una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi"*;
  - per regola relativa ai servizi, *"un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizi di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le*

*disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti”;*

- per regola riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quella che, alla luce della sua motivazione e del dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

g7) eludere l'obbligo di comunicazione alla Commissione dell'introduzione di requisiti generali per l'esercizio di servizi della società d'informazione previsto dall'art. 5, comma 1, della direttiva 2015/1535/UE citata ai sensi della quale *“gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa”* in quanto:

- il servizio in esame e offerto nel giudizio *a quo* dalla ricorrente è prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario (sulla qualificazione in termini del servizio offerto da Airbnb v. [Corte di giustizia UE, grande sezione, 19 dicembre 2019, C-390/18](#), in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n.° 1170; *Dir. informazione e informatica*, 2020, 270, con nota di COLANGELO);
- le disposizioni sull'obbligo di iscrizione al R.O.C. (attuate mediante delibera dell'A.G.C.O.M.) sono precipuamente dirette a disciplinare i servizi della società dell'informazione e, in particolare, i servizi di intermediazione *on line* e i motori di ricerca *on line*;
- l'iscrizione al R.O.C. è oggetto di un obbligo previsto per l'esercizio del servizio comportante anche rilevanti oneri di carattere economico (in particolare, versamento del contributo all'A.G.C.O.M.), la cui violazione comporta l'applicazione di severe sanzioni;

g8) contrastare con il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE come specificato nella Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, cd. *“Direttiva sul commercio elettronico”* in quanto:

- l'art. 3 della predetta direttiva prevede che *“ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato”*, precludendo ai predetti Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro (c.d. clausola del *“paese di origine”*);



- ai sensi del considerando 22, *“il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti i cittadini della Comunità”*;
  - per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito;
  - l’art. 3, par. 4, della citata direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri, diversi da quello di stabilimento, di introdurre deroghe alla predetta regola sulla libera circolazione solo quando: i) un determinato servizio della società dell’informazione sia relativo o costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio dell’*“ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; - tutela della sanità pubblica; - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale; - tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;”* ii) le deroghe siano proporzionate ai predetti obiettivi;
  - l’obbligo di iscrizione al R.O.C. può rappresentare, alla luce della citata direttiva, un’illegittima restrizione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione trattandosi di un obbligo che riguarda l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 2, lett. h), i), e non rientrando invece in nessuna delle categorie esenti di cui all’art. 2, lett. h), ii), della direttiva in esame;
  - il predetto l’obbligo di iscrizione al R.O.C. si applica segnatamente ai fornitori di servizi stabiliti in Stati membri diversi da quello italiano, determinando un aggravio di incombenze amministrative e rilevanti oneri economici in capo agli stessi fornitori di servizi;
  - i suindicati oneri, ossia, la richiesta di informazioni relative alla situazione soggettiva dell’impresa ed il rilevante contributo economico richiesto, non appaiono giustificati alla luce del citato art. 3 par. 4, della in esame che consente allo Stato membro di introdurre limitazioni, e appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, consistente nel promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti;
- g9) disattendere l’obbligo di notificare provvedimenti di tal genere alla Commissione e allo Stato membro ove l’impresa è stabilita così come

stabilito dall'art. 3, par. 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva in parola, dovendosi precisare:

- la natura sostanziale e non puramente formale di tale obbligo, la cui omissione *“giustifica l'inopponibilità ai privati dei provvedimenti non notificati che limitino la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione”* (v., per analogia, [sentenza della Corte di giustizia UE, 30 aprile 1996, C-194/94](#), CIA Security International SA, in *Dir. comunitario e scambi internaz.*, 1996, 535, con nota di PORCHIA);
- come l'obbligo di notifica in esame miri a *“evitare lo sconfinamento, da parte di uno Stato membro, nelle competenze di principio dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio della società dell'informazione interessato”* ([Corte di giustizia UE, Grande sezione, 19 dicembre 2019, C-390/18](#), *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*);

g10) contrastare con il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE come specificato nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, cd. *“direttiva servizi”* in quanto:

- stabilisce che gli *“Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti”*;
- vieta agli Stati membri di *“subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione [...]; b) necessità [e] c) proporzionalità”*;
- dispone, in particolare, che gli Stati membri non possano restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo: i) un *“obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro [...] salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario”*; ii) *“restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19”*;
- l'imposizione dei descritti oneri amministrativi e pecuniari può apparire suscettibile di violare il sopradescritto principio di libera circolazione, poiché l'obbligatoria iscrizione al R.O.C. nazionale per imprese stabilite in altro Stato membro implica costi economici ed amministrativi suscettibili di alterare il mercato comune potendo ritardare, complicare o rendere più onerosa la prestazione dei servizi nello Stato membro ospitante ([Corte di giustizia UE, sez. V, 11 dicembre 2003, C-215/01](#), *Schnitzer*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2003, 3525).

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- h) sull'esegesi delle espressioni *“regola tecnica”* dei servizi della società dell'informazione e di *“regola relativa”* della società dell'informazione, di cui alla direttiva 2015/1535/UE v. il rinvio pregiudiziale promosso da [Cons. Stato, sez. IV,](#)

[ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777](#) (in *Foro it.*, Rep. 2021, voce *Tributi in genere*, n.° 1006; *Riv. giur. edilizia*, 2021, 2, I, 341; *Foro amm.*, 2021, 45; oggetto della [News US n. 15 dell'8 febbraio 2021](#)) e attualmente pendente dinnanzi alla [Corte di giustizia UE \(Causa C-83/21\)](#) con le seguenti conclusioni dell'Avvocato generale depositate il 7 luglio 2022:

- h1) *“L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «regola tecnica» ai sensi di detta prima disposizione una normativa nazionale che impone agli intermediari di locazioni brevi di immobili, compresi quelli che operano online, l'obbligo di raccogliere e comunicare alle autorità finanziarie i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell'attività dell'intermediario e, nel caso degli intermediari che intervengano nel pagamento dei canoni di locazione, l'obbligo di applicare la ritenuta fiscale sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarla all'Erario”;*
- h2) *“L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») e l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che impone agli intermediari nel settore delle locazioni brevi di immobili, compresi quelli che operano online a) l'obbligo di raccolta e di comunicazione alle autorità finanziarie dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell'attività dell'intermediario; b) nel caso in cui tali intermediari intervengano nel pagamento dei canoni di locazione, l'obbligo di operare la ritenuta dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versare imposta all'Erario, e c) l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale, se l'intermediario in questione non ha una stabile organizzazione in Italia, è esclusa dall'ambito di applicazione di tali direttive”;*
- h3) *“L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che preveda gli obblighi di cui alle lettere a) e b) e che osta a una normativa nazionale che preveda l'obbligo di cui alla lettera c)”;*
- i) sulla perimetrazione dei poteri dell'A.G.C.O.M. in tema di telefonia fissa e mobile, vedi il rinvio pregiudiziale effettuato da [Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 5588](#) (oggetto della [News US n. 111 dell'8 ottobre 2020](#)), attualmente pendente dinnanzi alla Corte di giustizia UE ([Causa C-468/20](#));

- j) il giudice comunitario ha, di recente, osservato ([Corte di giustizia UE, sez. II, 27 aprile 2022, C-674/20, Airbnb Ireland](#), in *Foro it.*, 2022, IV, 391) che:
- j1) non è discriminatorio un obbligo di trasmissione di dati all'amministrazione tributaria da parte di un prestatore di servizi di intermediazione immobiliare mediante un portale telematico più frequente e più impegnativo di quello gravante su altri intermediari poiché connesso al maggior numero di transazioni ammissibili in ragione dell'utilizzo dello strumento tecnologico;
  - j2) gli obblighi di matrice tributaria comportanti oneri supplementari per la prestazione in questione, purché incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra gli Stati membri e su quella interna a uno Stato membro, non violano l'art. 56 TFUE;
  - j3) non contrasta con il divieto di cui all'articolo 56 TFUE una normativa nazionale che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un'attività di promozione, di comunicare all'amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest'ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente
- 